COMUNE DI FRAGAGNANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. **19** del **30.05.2023**

SOMMARIO

Art. 1 – Istituzione del Garante per i diritti delle persone con disabilità –

Finalità;Art. 2- Caratteristiche generali e destinatari

Art. 3- Ambito di azione del Garante

Art. 4- Nomina e Requisiti

Art. 5- Incompatibilità

Art. 6- Durata

Art. 7 -Trattamento economico

Art.8 -Ascolto, informazione, orientamento e tutela delle persone con disabilità

Art. 9 -Accessibilità

Art. 10- Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva

Art. 11 - Attività a supporto dell'Amministrazione- Funzioni

Art.12 -Trasparenza, Privacy e tutela dei dati

Art. 13 - Rinvio

Art. 1 – Istituzione del Garante per i diritti delle persone con disabilità –Finalità

Presso il Comune di Fragagnano è istituito il *"Garante per i diritti delle persone con disabilità*", di seguito denominato "Garante", in osservazione della Convenzione ONU delle persone con disabilità recepita dalla legge n° 18 del 3 marzo 2009, con lo scopo di rafforzare l'osservatorio permanente sui problemi legati alla "disabilità" e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale.

Con l'istituzione del Garante sono, in particolare, perseguiti i seguenti fini:

- ✓ promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse;
- ✓ recepire le istanze dei portatori di handicap e degli altri soggetti di cui al successivo art.2;
- ✓ supportare e stimolare l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.
- ✓ migliorare i rapporti tra l'Amministrazione ed il cittadino disabile ed i relativi servizi erogati.
- ✓ lavorare sinergicamente con la Commissione Comunale delle Pari Opportunità

Art. 2- Caratteristiche generali e destinatari

Il Garante è un organo unipersonale, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.

L'incarico ha carattere "onorario" ed è quindi svolto a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni o indennità.

Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime.

Per il raggiungimento delle predette finalità, il Garante si avvale dei poteri e delle facoltà previsti nel presente regolamento ed in ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia.

Ai fini del presente regolamento sono da intendersi persone con disabilità tutti coloro che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della

legge 5.2.1992 n. 104 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine.

Art. 3 Ambito di azione del Garante

Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali; degli enti, istituzioni, dei Consorzi e società cui il Comune di Fragagnano, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonchè dei privati affidatari dei servizi comunali.

Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati precedentemente, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.

Possono rivolgersi al Garante:

- tutti coloro che versano in condizioni di disabilità, accertata ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine;
- i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto precedente;
- le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Art. 4 Nomina e Requisiti

Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di esito di apposito avviso pubblico, indetto dal Responsabile dei Servizi Sociali.

E' scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.

I candidati proposti devono possedere almeno la laurea triennale, preferibilmente in materia giuridica e/o psicologica-sociale, e i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, nonché una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse.

Art. 5 Incompatibilità

Ai fini della nomina e per tutta la durata dell’incarico il Garante deve assicurare la propria

indipendenza ed obiettività e non può ricoprire incarichi di:

- ✓ componente del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- ✓ componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- ✓ dipendente del Comune di Fragagnano, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni;
- ✓ amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica o titolare, amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco in base al D.Lgs 267/2000.

Art. 6 Durata

L'incarico di Garante per la disabilità ha durata pari ad anni tre e lo stesso non può svolgere più di due incarichi. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia come dovuto al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

Art. 7 Trattamento economico

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.

Per lo svolgimento del proprio mandato, al Garante possono essere corrisposti, in via eccezionale, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel limite di € 200,00 all'anno, comunque preventivamente autorizzate dall'Ufficio Servizi Sociali.e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.

Art.8 Ascolto, informazione, orientamento e tutela delle persone con disabilità

Il Garante agevola i rapporti fra cittadinanza, Uffici e Organi dell'Amministrazione, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento alle problematiche di competenza.

Il Garante ascolta e raccoglie le istanze delle persone di cui all'art. 3 relative a disfunzioni o anomalie nei servizi offerti, o a episodi discriminatori basati sulla disabilità avvenuti nel territorio comunale.

Ove ritenuto necessario, il Garante inoltra le richieste agli uffici competenti affinché provvedano, ove tecnicamente possibile, a:

- **a)** eliminare disfunzioni, ritardi, irregolarità, negligenze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, che direttamente o indirettamente causino discriminazioni o atti lesivi delle persone con disabilità;
- **b)** rimuovere, ove possibile, le barriere architettoniche o qualunque altro ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità**.**

In caso di mancata risposta entro trenta giorni, il Garante informa dell'omissione di risposta il Responsabile del Servizio interessato e, nell'eventualità di ulteriore silenzio per altri quindici giorni, presenta una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco e al Segretario Generale.

Nel caso di risposta negativa, motivata sulla base di carenze di programmi, progetti o risorse, il Garante segnala la problematica al Sindaco, all'Assessore competente per materia e al Presidente del Consiglio Comunale, affinché l'Amministrazione tenga conto delle istanze delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano nella programmazione, nella progettazione e nell'attuazione delle politiche comunali sulla disabilità**.**

Il Garante tiene aggiornato l'utente sull'andamento del procedimento per l'eliminazione di discriminazioni, barriere architettoniche o comunque degli atti lesivi dei diritti delle persone disabili.

Il Garante informa i soggetti che hanno subito discriminazioni dirette o indirette determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, sulle normative vigenti in materia di disabilità e di tutela della persona disabile, indirizzandoli, se necessario, verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio anche per interessi collettivi per ottenere apposito provvedimento giudiziario di rimozione della misura discriminatoria o della barriera architettonica che determini una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico o a mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità.

Qualora la segnalazione di discriminazione o altro atto lesivo dei diritti delle persone con disabilità

riguardi il comportamento di soggetti di cui all'art. 3 comma 2 (imprese private o soggetti pubblici differenti da quelli di cui all'art 3 comma 1), il Garante svolge funzioni di informazione degli interessati e di segnalazione e impulso nei confronti dei succitati soggetti.

Art. 9 Accessibilità

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Garante: una casella di posta elettronica dedicherà spazio comunicativo sul sito istituzionale del Comune alla figura del Garante delle persone con disabilità e al presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale destinerà spazi accessibili, qualora il Garante ne facesse richiesta, al fine di svolgere le attività connesse al proprio incarico.

Il Garante non darà seguito alle richieste/segnalazioni/comunicazioni anonime.

Affinché le richieste, segnalazioni e comunicazioni possano avere seguito devono necessariamente contenere una dettagliata e documentata descrizione della discriminazione e/o violazione delle norme di legge nei confronti delle persone con disabilità, che si ritengono violate. L'Autorità del Garante non fornisce consulenze e non dà pareri; non deve svolgere indagini al fine di valutar se una situazione è in violazione o meno delle disposizioni di legge.

Non saranno, in alcun modo, prese in considerazione richieste di intervento e/o di segnalazione avanzate mediante post pubblicati, da parte di chiunque, sui diversi social media. Il Garante avrà il potere di accedere alle informazioni e verificare l'erogazione dei servizi degli Uffici Pubblici e dei servizi in concessione, dell'Amministrazione Comunale, con lo scopo di accertare e verificare la funzionalità degli stessi.

Il Garante redige una relazione annuale sulle attività svolte che presenterà al Consiglio Comunale non oltre il 31 dicembre di ogni anno, per informare delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle proposte avanzate relative all'anno precedente. La relazione annuale verrà pubblicata integralmente in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune.

Art. 10 Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva

Il Garante può promuovere, coordinandosi l'Amministrazione Comunale, azioni informative e formative e forme di collaborazione inter- istituzionali quali:

a. ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di aumentare l'informazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura

in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;

b. attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
c. forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizza- zione di studi e ricerche sul tema;
d. forme di raccordo con Organismi di tutela verso la popolazione disabile presenti sul territorio;
e. forme di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino disabile e le am- ministrazioni pubbliche sia dei servizi erogati da queste ultime.

Art. 11 Attività a supporto dell'Amministrazione- Funzioni

Il Garante esercita le seguenti funzioni in materia di disabilità, dettagliate agli articoli successivi:

- ❖ Raccordo fra organi e uffici;
- ❖ Ascolto, informazione, orientamento delle persone con disabilità;
- ❖ Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva;
- ❖ Supporto all'attività dell'Amministrazione comunale;
- ❖ Verifica e controllo nelle materie di competenza.

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone disabili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

- ✓ Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- ✓ Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- ✓ Legge 5 Febbraio 1992, n.104;
- ✓ Lo Statuto Comunale

Il Garante collabora con l'Amministrazione al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'azione amministrativa e, soprattutto, al fine di permette- re alla medesima di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie, nonché a contrastare

forme di discriminazione diretta ed indiretta. Per questo il Garante:

- ✓ Rivolge raccomandazioni e suggerimenti agli uffici comunali al fine di una migliore organizzazione dei servizi resi alle persone con disabilità;
- ✓ Segnala, in caso di discriminazioni, ai competenti uffici comunali, ai Responsabile di Servizio interessati, e agli assessori competenti per materia il rischio di incorrere nelle situazioni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2006 n. 67;
- ✓ Segnala con urgenza al Sindaco e al Segretario Generale, all'Assessore comunale competente in materia, in caso di gravi violazioni della normativa e/o di reiterazione della violazione rilevata;
- ✓ Collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta e alla elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità del Comune di Fragagnano;
- ✓ Propone al Sindaco la sottoscrizione di protocolli di intesa o di accordi o la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini/e utili a migliorare le condizioni delle persone con disabilità, come pure la costituzione di tavoli tecnici con uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da attività di competenza, per la risoluzione di problematiche rilevate.
- ✓ Propone al Sindaco di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme a tutela delle persone con disabilità e di tutti gli altri strumenti diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;
- ✓ Vigila sull'esistenza di barriere architettoniche nel territorio comunale, richiedendo l'eliminazione di quelle esistenti, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente, vigila sullo stato dell'abbattimento delle barriere architettoniche e propone azioni, anche specifiche, sull'eliminazione di barriere esistenti;
- ✓ Segnala ai servizi comunali competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, e 7 dell'articolo 24 della legge 104/1992, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, nel caso di barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico o a mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità, segnala il rischio di incorrere nelle situazioni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2006 n. 67;

Altresì, il Garante:

- ✓ Comunica all' Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- ✓ Esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità.
- ✓ Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali poste in essere dal comune e aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- ✓ Collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Fragagnano, avvalendosi, ove necessario della collabora- zione di associazioni attive in materia;
- ✓ Propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- ✓ Informa delle iniziative intraprese e dei risultati il Sindaco, l'Assessore Comunale competente, la Commissione preposta ed il Servizio comunale competente.
- ✓ Segnala all'amministrazione ogni opportunità di accedere a finanziamenti pubblici da destinare al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da disabilità.

L'attività del Garante riguarda, inoltre, la facoltà di:

- ✓ accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all'Amministrazione comunale ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi;
- ✓ informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- ✓ controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Nell'esercizio delle funzioni assegnate, il Garante può:

- ✓ richiedere per scritto, agli Uffici e Servizi, notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, ed acquisire tutte le informazioni disponibili sulle stesse, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati sensibili; gli uffici interessati dalla richiesta sono tenuti a

rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare;

- ✓ controllare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, discriminazione, violenza e abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, informando l'assessorato di riferimento.

Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente regolamento e per le funzioni di segreteria, il Garante è assistito dagli uffici che, nell'ambito dell'organizzazione strutturale dell'Ente, sono chiamati ad occuparsi di barriere Architettoniche, Accessibilità e Tutela delle persone con disabilità o da altro Ufficio, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

Il Garante si rapporta con gli organi dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comuna- le possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziati- ve assunte.

Art.12 Trasparenza, Privacy e tutela dei dati

Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare la cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti. La relazione annuale è pubblica in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune.

Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.vo n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.